



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 338 Adunanza del 9 aprile 2020**

Oggetto: procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di omissis, in qualità di RPCT del omissis ai sensi dell'art. 54 bis co 6 terzo periodo d.lgs. 165/2001.

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

VISTO il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art 54 *bis* come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

VISTO il “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis de decreto legislativo n. 165/2001” di cui alla delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 (GU n. 269 del 19.11.2019) come modificato dalla delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019 (GU n. 97 del 26.4.2019);

VISTA la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art 54 *bis* co. 1 terzo periodo d.lgs. 165/2001 (prot. n. *omissis*);

Viste la documentazione e le memorie difensive pervenute in sede di istruttoria;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### FATTO E DIRITTO

Con nota ANAC n. *omissis*, l'Autorità comunicava l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 54 bis, co. 6, terzo periodo d.lgs. 165/2001 nei confronti di *omissis* in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del *omissis* per non avere proceduto secondo normativa nella gestione di due segnalazioni inoltrate ai sensi della medesima norma. Il procedimento aveva preso avvio da una segnalazione pervenuta all'ANAC in data *omissis*, nella quale veniva rappresentato, tra l'altro, il mancato compimento da parte di *omissis*, in qualità di RPCT, delle attività di verifica e analisi di due esposti a suo tempo presentati. In particolare, l'esponente riferisce di avere presentato *brevi manu* entrambi gli esposti al RPCT *omissis*, il quale avrebbe comunicato, ricevendole entrambe, la propria intenzione di inoltrarle ad ANAC.

Copia di queste segnalazioni sono state prodotte agli atti dell'Autorità e, dal loro esame, si evince che:

- la segnalazione del *omissis* presenta un **timbro e una sottoscrizione come da immagine che segue:**

*omissis*

- la segnalazione del *omissis* presenta un timbro e una sigla **come da immagine che segue:**

*omissis*

Tali immagini sono rilevanti in quanto, con diverse memorie, *omissis* rappresentava a questa Autorità, tra l'altro, di non ricordare tali segnalazioni e che le medesime non risultavano assunte al protocollo dell'ente. Con memoria *acquisita al prot. omissis*, *omissis* disconosceva e contestava ad ogni effetto di legge, le firme apposte alle due segnalazioni in esame, con riserva di proporre querela di falso.

Ai fini del decidere, ritiene il Consiglio che assuma valore dirimente il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sulle segnalazioni dalle quali scaturisce questo procedimento.

Al riguardo va rilevato che, in uno degli atti dei quali si dibatte risulta presente soltanto un timbro, riportante una data, e un altro, riportante la dicitura "il direttore generale" seguito dal nome del soggetto incolpato. In entrambe le segnalazioni sono presenti sottoscrizioni non leggibili. Nella rappresentazione dei segnalanti, tali elementi attestano l'avvenuto deposito presso i competenti uffici degli atti in questione.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Detti elementi, per il loro contenuto scarno, e pure privo di riferimenti all'amministrazione, non consentono di ricondurre con certezza l'atto all'attività fidefacente della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, il disconoscimento della sottoscrizione da parte del soggetto incolpato, non fa ritenere provata né la data in cui la presentazione dell'atto sarebbe avvenuta né addirittura la presentazione dell'atto medesima.

A tale circostanza si aggiunge l'incontestata assenza delle suddette note nell'ambito del protocollo dell'ente.

Non potendo, pertanto, qualificarsi l'atto come proveniente da pubblico ufficiale, per le mancanze strutturali appena individuate, e non essendo stata, la firma, riconosciuta neanche implicitamente dal presunto firmatario, il disconoscimento della sottoscrizione (*rectius* di una mera sigla) è idoneo a togliere valore probatorio all'atto pur in assenza di querela di falso (sul punto cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2012, n.12448).

Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di ulteriori prove, non può pertanto affermarsi la responsabilità ascritta ad *omissis*, con conseguente archiviazione.

Così deliberato a maggioranza nella seduta del Consiglio del 26 febbraio 2020.

Il testo della delibera è stato approvato dal Consiglio a maggioranza nella seduta del 9 aprile 2020.

Tutto quanto ciò considerato,

### **DELIBERA**

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis, co. 6, terzo periodo d.lgs. 165/2001 con provv. prot. ANAC n. *omissis* nei confronti di *omissis*, in qualità di RPCT del *omissis*.

Dispone che gli uffici competenti, ai fini della pubblicazione, oscurino tutti i nomi nonché ogni elemento che possa fare risalire all'identità delle persone coinvolte.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 10 aprile 2020

Per il Segretario verbalizzante Rosetta Greco

Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia